



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza COVID 19 – la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione

Con la Circolare nr. 2/2020, diretta a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2000, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione, ha emanato direttive applicative del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici.

La circolare prende le mosse dall'articolo 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 il quale stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il **lavoro agile** costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Considerato che il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al lavoro agile, non è necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell'autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).

Nell'ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in sede, anche "a rotazione", di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza.

Nell'ipotesi di assunzione di nuovo personale, il periodo di prova non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato.

Inoltre, a mente della circolare, appaiono difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità della prestazione lavorativa, prestazioni eccedenti

FLASH nr. 14 – 2020

- Misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza COVID 19 – la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione
- Emendamento "scudo penale" non degno di un Paese civile - appello ai Presidenti dei rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio
- Trasferimento per incompatibilità ambientale
- Sospensione del mutuo prima casa
- Criteri di massima per lo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato. Osservazioni.
- Assegnazione 208° corso Allievi Agenti
- Concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia
- Promozione a Sostituto Commissario - concorso straordinario
- Concorsi interni per vice ispettore: modalità attuative
- Congedo figli: come si calcola l'età e che succede per fratelli e sorelle
- La polizza r.c. auto familiare
- Il congedo di maternità
- "I Sapori del Giallo - trofeo letterario RINALDO SCHEDA" spirito della riforma di polizia VIII edizione

l'orario settimanale, che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro. E' pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca prestazioni di lavoro straordinario a chi si trova in modalità agile.

Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, la circolare puntualizza che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

La circolare prevede altresì disposizioni con riguardo al tema delle **ferie pregresse**, maturate e non fruita. Sul punto, nel richiamare la contrattazione collettiva e le direttive Europee, la circolare ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all'istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, secondo la circolare, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto all'esigenza di assicurare l'attività amministrativa indifferibile.

Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che devono necessariamente essere godute nell'anno di riferimento, pena la non fruibilità delle stesse.

E' possibile prevedere, come extrema ratio, **l'esenzione dal lavoro** dei dipendenti, con equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l'istituto incida negativamente ai fini della valutazione e dell'erogazione del trattamento accessorio. La circolare, sul punto, chiarisce che, qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile, dopo aver valutato la praticabilità delle soluzioni alternative (ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti), le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l'amministrazione non corrisponde solo l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati presupposti.

La circolare, si sofferma, poi, sulle disposizioni relative ai **permessi retribuiti** a disposizione dei lavoratori che assistono i soggetti disabili in situazione di gravità.

L'incremento dei permessi segue le regole ordinarie.

Non si ritiene, invece, possibile convertire in permesso ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima dell'entrata in vigore della norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc.).

In relazione, inoltre, alla nuova forma di **congedo a favore dei genitori** (anche affidatari), la circolare chiarisce che pur essendo rimesse al singolo dipendente le decisioni in ordine alla fruizione del nuovo istituto - deve presumersi che lo stesso avrà una portata applicativa limitata e residuale, tenuto conto della descritta funzione di sistema dell'articolo 87. Inoltre, la vigenza dello stesso è circoscritta temporalmente sino al termine della sospensione delle attività didattiche.

Emendamento “scudo penale” non degno di un Paese civile - appello ai Presidenti dei rami del Parlamento e al Presidente del Consiglio

Le donne e gli uomini in uniforme non riescono proprio a comprendere le ragioni per cui, mentre a migliaia di donne e uomini della sanità e dei comparti sicurezza sanità e dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico viene richiesto il massimo impegno, totale spirito di abnegazione e altissimo senso di responsabilità al punto di prestare il proprio servizio anche senza i necessari dispositivi di protezione richiesti per combattere e fermare la pandemia da COVID-19 che sta attanagliando il paese e che ha persino limitato libertà fondamentali quali quella del diritto alla mobilità, nella IV Commissione Difesa del Senato della Repubblica, senza alcuna informazione alle Rappresentanze di questi lavoratori, è stato approvato un emendamento con il quale, in sostanza, si esonera dalle loro responsabilità i datori di lavoro, per tutta la durata dell'emergenza, che non ottemperano alle prescrizioni per la tutela della salute dei loro dipendenti.

Un fatto senza precedenti che, in un paese civile e democratico qual è ancora l'Italia, non dovrebbe nemmeno essere immaginato, figuriamoci se attuato.

Si tratta dell'emendamento della IV Commissione Difesa del senato con cui, in sede di conversione del D.L. nr.18 varato il 17 marzo u.s., si tenta di inserire una totale deresponsabilizzazione dei datori di lavoro dei Comparti Sicurezza e Difesa per le loro inadempienze relativa agli obblighi di tutelare la salute dei lavoratori.

Veramente non si comprende per quale ragione dovrebbe essere prevista una deroga al principio della responsabilità per questi comparti, in un momento in cui, semmai, le responsabilità devono essere fatte valere con maggiore rigore. Giacché è proprio dalle conseguenze derivanti dalle inadempienze alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che discende la capacità di riuscire a superare questo tragico momento che vede l'intero Paese ad una prova senza precedenti.

Ma la cosa più grave è che questa iniziativa va a minare l'imprescindibile rapporto che deve esistere per alimentare il senso di appartenenza e l'abnegazione al sacrificio per il bene del Paese e dei suoi cittadini. Giacché è soprattutto attraverso l'esempio che si rinsalda e si rinnova lo slancio a continuare senza esitazione questa guerra contro un nemico invisibile e terribile.

Invocare le responsabilità di chi si dirige, lavorando per far varare una norma che esclude quelle di chi dirige, è l'esempio più sbagliato che si possa dare se si vogliono mantenere coese e serrate le fila di chi combatte in prima linea questa guerra senza precedenti.

Le donne e gli uomini in uniforme, così come i medici e i sanitari e quelli del soccorso pubblico non si sono fermati un solo attimo e, con altissimo senso di responsabilità, stanno continuando ad adempiere al loro dovere e alla loro delicatissima missione che, in questo frangente, risulta oltremodo aggravata dal concreto e attuale rischio di essere esposti al contagio per la mancanza dei dispositivi di protezione. Mancanza, sappiamo bene, aggravata da un mercato ormai impazzito e fortemente condizionato da ingerenze che somigliano a vere e proprie azioni di guerra, nonostante l'impegno profuso per approvvigionare i necessari dispositivi.

In questo contesto, conclude Romano, pensare di manlevare dalle proprie responsabilità chi deve dirigere questi lavoratori, significa creare una rottura insanabile tra “vertici” e tutto il resto del personale, con tutte le conseguenze che ciò può comportare, ma soprattutto creare le condizioni per non poter più invocare senso di responsabilità di opera in prima linea poiché, ai loro occhi, tutto questo potrebbe apparire come una resa incondizionata al nemico. Per tali ragioni, consapevoli che insieme, ognuno con le proprie responsabilità, possiamo sconfiggere questo nemico, riponendo fiducia in lo, abbiamo fatto appello ai Presidenti delle Camere, al Presidente Conte, al Ministro Lamorgese e al Capo della Polizia affinché questo emendamento, che peraltro riguarderebbe solo le colpe lievi dell'operato dei datori di lavoro, sia depennato dal testo di conversione del D.L. nr.18.

In tal senso il SIULP ha inviato una lettera di sensibilizzazione al Presidente del Consiglio, ai Presidenti di Camera e Senato, nonché al Ministro dell'Interno e al Capo della Polizia. La nota è visionabile sul nostro sito al seguente link: <https://www.siulp.it/emendamento-scudo-penale-non-degno-di-un-paese-civile-appello-ai-presidenti-dei-rami-del-parlamento-e-al-presidente-del-consiglio.html>

Trasferimento per incompatibilità ambientale

Oggi commentiamo una Importante decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria - emanata a seguito di un ricorso inoltrato dagli Avvocati del Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia) Pietro Barbaro e Maria Grazia Rua del foro di Reggio Calabria nell'interesse di un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato avverso il trasferimento d'Ufficio per incompatibilità ambientale.

Il trasferimento del Sovrintendente era scaturito da una relazione di servizio con la quale un superiore gerarchico aveva riferito di dissapori coniugali che erano intervenuti nell'ambito del nucleo familiare del Sovrintendente.

In sede di contraddittorio quest'ultimo aveva rappresentato che pur in essendo, tale circostanza fondata, rientrava nelle normali dinamiche familiari e, peraltro, ogni dissidio era stato ampiamente superato. Eccepeva il fatto che tali elementi non erano, comunque, idonei a giustificare un trasferimento per incompatibilità ambientale atteso che nessun *vulnus* era stato arrecato al prestigio dell'Amministrazione e, pertanto, chiedeva l'archiviazione del procedimento o, in via del tutto subordinata, il trasferimento ad altro ufficio nella stessa sede.

Tuttavia, il Ministero dell'Interno in sintonia con quanto richiesto dal Questore *pro tempore* di Reggio Calabria ne aveva disposto il trasferimento alla Questura di Vibo Valentia.

Avverso tale provvedimento il predetto collega aveva proposto ricorso giurisdizionale al Tar ravvisando nel provvedimento dell'Amministrazione una serie di vizi ed, in particolare, eccepeva l'eccesso di potere per travisamento dei presupposti, arbitrarietà ed irragionevolezza, il difetto di motivazione e la violazione dell'art.55 del D.P.R. 335/82.

Si costituiva la difesa erariale contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Tar di Reggio Calabria, presieduto dalla D.ssa Caterina Criscenti e con giudice estensore Agata Gabriella Caudullo, ritenendo fondate le argomentazioni degli avvocati Barbaro e Rua, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato il provvedimento impugnato e condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente.

In particolare, il Tar richiamando l'ampia discrezionalità di cui dispone la P.A. in materia di trasferimento d'autorità ha affermato che, tuttavia, *questa categoria di provvedimenti non si sottrae al sindacato del Giudice amministrativo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e dell'eventuale travisamento dei presupposti.*

Nel caso di specie il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse carente sotto i profili appena rilevati non cogliendosi dallo stesso le ragioni secondo le quali i contrasti familiari, mai sfociati in una denuncia da parte del coniuge, potessero costituire una lesione del prestigio, del decoro e della funzionalità dell'Amministrazione, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il mero dato di fatto secondo il quale la conoscenza dei fatti anche da parte di altri uffici siti in Reggio Calabria rendesse inopportuna la permanenza in servizio del sovrintendente in quell'ambito territoriale.

Sempre secondo il Tar, a fronte di quello che, allo stato, appariva come un mero diverbio tra coniugi, non poteva ravvisarsi la sussistenza del presupposto essenziale per il trasferimento per incompatibilità, individuato dalla giurisprudenza nella "sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell'Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall'altro, suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede".

Ed ancora. La mera affermazione secondo cui i fatti fossero noti anche ad altri Uffici non poteva, secondo il Collegio, essere in alcun modo indicativa di una lesione del prestigio e del decoro dell'Amministrazione anche in considerazione della natura stessa dei fatti di che trattasi.

Per effetto della decisione del Tar, essendo la stessa immediatamente esecutiva l'Amministrazione dovrà annullare il trasferimento d'autorità e ripristinare la situazione *quo ante*.

Sospensione del mutuo prima casa

Con l'emergenza coronavirus, la possibilità di mettere in pausa il versamento delle rate dei mutui si estende ai dipendenti che hanno subito la riduzione dell'orario lavorativo o la sospensione dal lavoro e ai lavoratori autonomi e liberi professionisti con una riduzione del fatturato superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto all'ultimo trimestre del 2019.

Per beneficiarne è necessario presentare un'apposita domanda alla propria banca, la sospensione non è automatica.

Alla luce delle novità introdotte dal Decreto Legge numero 9 del 2 marzo 2020 e dal DL Cura Italia per far fronte alla crisi sanitaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha aggiornato e semplificato il modulo utile per accedere al Fondo di solidarietà.

Istituito dalla legge numero 244 del 2007, si tratta di uno strumento che permette di beneficiare di una sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi.

Con l'emergenza coronavirus, sono state introdotte una serie di novità sulle regole di accesso, inserite nel nuovo modulo aggiornato da utilizzare diffuso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da un lato, per far fronte all'impatto economico della crisi epidemiologica, si amplia la platea di potenziali beneficiari:

possono presentare domanda i lavoratori dipendenti con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (come la cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;

può essere utilizzato anche da lavoratori autonomi e professionisti con un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019, la modifica si riferisce solo al periodo dell'emergenza.

Il Decreto attuativo dell'articolo 54 del DL Cura Italia, firmato dal ministro Roberto Gualtieri ha integrato la disciplina del Fondo Gasparrini.

Come si legge nella notizia pubblicata sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2020, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non viene richiesta la presentazione dell'ISEE ed è possibile beneficiarne anche per chi ha già fruito in passato della sospensione, a patto che l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi;

E' stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

Chi intende richiedere la sospensione del mutuo prima casa a causa di difficoltà economiche deve rivolgersi alla propria banca, come indicato anche nelle istruzioni fornite da Consap, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che gestisce il Fondo.

Per mettere in stand by il pagamento delle rate, gli interessati devono presentare una serie di documenti:

- modulo di domanda per la sospensione del mutuo prima casa;
- -documento di identità;
- -documentazione utile per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
-



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Criteri di massima per lo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato. Osservazioni.



Riportiamo il testo della lettera inviata il 1° aprile u.s. all'Ufficio

Relazioni Sindacali:

"L'elaborazione delle tabelle dei titoli utili ai fini concorsuali è stata oggetto, anche di recente, di numerose segnalazioni critiche con le quali il Siulp aveva rilevato gli squilibri provocati da inopportuni sbilanciamenti nelle graduatorie consentiti dall'eccessivo punteggio attribuito ad alcune voci che, ai fini dell'apprezzamento della professionalità, non sembravano in alcun modo assumere quel valore aggiunto che veniva loro riconosciuto.

Premesse sulla cui scorta era stato chiesto di coinvolgere le OO.SS. nella fase della predisposizione delle tabelle in questione per consentire, attraverso un fattivo contraddittorio, la rimozione delle denunciate criticità.

La comunicazione odierna con la quale ci vengono sottoposti i criteri di massima che sono stati indicati per gli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente rappresenta quindi un primo, inedito passo nel senso da noi auspicato. Per questo esprimiamo ottimismo anche in relazione alla contingente situazione emergenziale.

Ma non siamo ancora alla richiesta di effettiva partecipazione che era alla base delle nostre istanze.

Nel merito, infatti, dobbiamo osservare come le indicazioni offerte risultino parziali e generiche. Non sembra infatti essere una novità quella per cui "si darà rilievo, ai fini dell'attribuzione del punteggio", ai rapporti informativi, all'anzianità di servizio, ai titoli di studio ed agli speciali riconoscimenti. Il problema, semmai come già rappresentato più volte, è capire quale sarà, rispetto al punteggio complessivo, il peso attribuito all'uno piuttosto che all'altro di tali profili. Giacché l'attribuzione dei valori alle singole voci sarà quella che poi, in concreto, farà la vera differenza.

E dunque, per così come sono stati oggi proposti, i criteri possono essere anche condivisi in linea di principio, ma non è possibile esprimere alcuna ulteriore valutazione in mancanza di una più chiara definizione di quale sarà l'opzione in ordine all'incidenza che ciascuno di queste categorie di titoli potrà svolgere nella determinazione del punteggio.

Pur comprendendo l'urgenza e la finalità che essa vuole perseguire, attesa l'attuale emergenza, non possiamo quindi che insistere sulla necessità di poter disporre di maggiori elementi di valutazione, in assenza dei quali ogni proficua interlocuzione è di fatto a noi preclusa, e risulta parimenti frustrato l'invocato riconoscimento del ruolo delle rappresentanze sindacali su un tema assai delicato ed estremamente sentito dal personale.

In attesa di ulteriori ragguagli, cordiali saluti."

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Assegnazione 208° corso Allievi Agenti



La graduatoria di fine corso sarà pubblicata dal 3 al 6 aprile 2020, di conseguenza le sedi di assegnazione potranno essere indicate dagli agenti in prova entro i 4 giorni successivi alla sua pubblicazione. Le assegnazioni presso le sedi predestinate, per il momento restano confermate per la fine del mese di aprile salvo diverse situazioni in relazione all'emergenza in atto e rispetto alla possibilità di garantire alloggio e vitto. In modo scaglionato si recheranno presso le scuole e centri di formazione per prestare giuramento singolarmente e, a piccoli gruppi per ritiro forniture.

Concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia

La Direzione Centrale per le Risorse Umane - Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - ha trasmesso il decreto del Capo della Polizia del 4 febbraio 2020 recante "Integrazioni e modifiche al decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018 recante "Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato".

Si precisa che il Bollettino Ufficiale in oggetto indicato sarà disponibile sul sito della rete intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>, nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

Promozione a Sostituto Commissario - concorso straordinario



La Direzione Centrale per le Risorse Umane - Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - ha trasmesso il decreto del Capo della Polizia del 26 febbraio 2020 recante "Modalità di svolgimento del concorso straordinario, per titoli, per la promozione alla qualifica di sostituto commissario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r-quater) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95". Si precisa che il Bollettino

Ufficiale in oggetto indicato sarà disponibile sul sito della rete intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>, nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

Concorsi interni per vice ispettore: modalità attuative

La Direzione Centrale per le Risorse Umane - Struttura di missione per l'ordinamento del personale della Polizia di Stato - ha trasmesso il decreto del Capo della Polizia del 26 febbraio 2020 recante modifiche al "decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017 recante le modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 29 maggio 2019, n. 95". Si precisa che il Bollettino Ufficiale in oggetto indicato sarà disponibile sul sito della rete intranet <https://doppiavela.poliziadistato.it> e sul sito della rete internet: <https://dv.poliziadistato.it>, nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Congedo figli: come si calcola l'età e che succede per fratelli e sorelle

Approfondiamo la questione relativa al congedo figli entro i 12 anni con due chiarimenti importanti: uno in merito all'età (come si calcola il limite di 12 anni) e l'altro sul bonus per famiglie numerose in cui i figli sotto i 12 anni sono più di uno.

Congedo fino a 12 anni: come si calcola l'età dei figli

Come più volte ribadito, il bonus può essere richiesto da chi ha figli fino a 12 anni. Il limite si calcola alla data del 5 marzo 2020, che è quella in cui è stata disposta la chiusura delle scuole. Se il figlio ha compiuto 12 anni dopo questa data, quindi, si avrà comunque diritto al bonus. Ricordiamo che il limite di età non opera in presenza di figli disabili.

Fratelli e sorelle sotto i 12 anni: quanti giorni spettano

Molto comune anche l'ipotesi di genitori con più figli sotto i 12 anni. Chiariamo che, in questo caso, il bonus non aumenta di importo. La circolare Inps infatti precisa che si tratta di una misura unica per famiglia. Tuttavia si potranno fare due domande rispettivamente da 300 euro (o da 500 euro l'una in caso di lavoratori autonomi per un totale spettante di mille euro). Ricordiamo infine che, in caso di genitori separati, il congedo spetta al genitore con cui il figlio convive (è richiesta autocertificazione).

Voucher baby sitter anche già assunta

Sappiamo che in alternativa al congedo, qualora si resti a lavoro, può essere chiesto il voucher baby sitter. In merito a questa eventualità l'Inps ha chiarito che l'aiuto spetta anche per il pagamento di baby sitter che risultino già assunte prima del 5 marzo 2020. Andrea Zini, vicepresidente di Assindatcolf ricorda però l'importanza di avere una contabilità separata perché il voucher prevede la copertura di 10 euro l'ora.

La polizza r.c. auto familiare

L'Rc auto familiare introdotta con la Legge di Bilancio prevede l'introduzione di una classe di merito familiare che consentirà a tutti i membri della famiglia di beneficiare della fascia assicurativa più bassa.

Si tratta di una grande novità per gli automobilisti membri di una stessa famiglia che potranno acquisire la classe di merito più bassa, assegnata fra tutti i veicoli posseduti. In altre parole attraverso il decreto si è istituita una classe di merito unica per la famiglia, applicabile a tutti i componenti del nucleo.

Praticamente, con la modifica dell'articolo 134 del Codice delle Assicurazioni, le famiglie potranno usufruire un notevole sconto sull'Rca, ampliando una legge già esistente, che prevedeva la possibilità di acquisire in famiglia la classe di merito più favorevole, solo in caso di nuovi acquisti e per veicoli della stessa tipologia.

Con la nuova assicurazione Rca familiare semplicemente ogni mezzo di proprietà della stessa famiglia acquisisce automaticamente la classe più bassa presente nel nucleo a prescindere dalla tipologia di veicolo.

Il che significa che se in una stessa famiglia si ha disponibilità di un'auto di prima fascia e di una moto in 14esima fascia, quest'ultima acquisisce la stessa classe dell'automobile, arrivando in prima fascia e risparmiando sul premio.

L'Rca familiare è attiva dal 2020, anno in cui sarà possibile accedere al risparmio a partire dai prossimi rinnovi dell'assicurazione.

Questa possibilità viene estesa anche ai casi di rinnovo di contratti già stipulati purché negli ultimi 5 anni non sia stati coinvolti in sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, in base alle risultanze dell'attestato di rischio.

Stando a una simulazione di un noto sito di comparazione prezzi, le famiglie potrebbero risparmiare fino a 1.000 euro l'anno sull'assicurazione.

Il congedo di maternità

Si tratta dell'astensione obbligatoria dal lavoro durante il periodo di gravidanza e puerperio in cui per le lavoratrici è prevista l'astensione obbligatoria dal lavoro per un determinato arco temporale. Si parla, a proposito, di congedo di maternità.

Precisamente, la lavoratrice deve astenersi dal lavoro nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto (ove questa sia posteriore) e nei tre mesi successivi al parto.

La legge di bilancio 2019, con il cd. pacchetto famiglia, ha introdotto la possibilità, per le lavoratrici, di posticipare il congedo obbligatorio dal lavoro e di goderne, quindi, integralmente nei cinque mesi successivi al parto.

Se, dunque, vi è il consenso del medico curante è possibile lavorare sino all'ottavo mese completo di gestazione e quindi astenersi dal lavoro per quattro mesi successivi al parto anziché per tre.

A tal fine, è richiesta, in ogni caso, l'attestazione medica che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Nel caso di parto fortemente prematuro, ovverosia avvenuto prima dei due mesi antecedenti la data presunta, la madre ha diritto al congedo di maternità per tutti i giorni intercorrenti tra la data effettiva del parto e la data di inizio del congedo nonché per i cinque mesi generalmente previsti per le gravidanze che abbiano avuto un normale decorso.

Tale congedo spetta anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Beneficiano del congedo di maternità tutte le lavoratrici dipendenti e, nel privato, le parasubordinate, nonché le socie lavoratrici di società cooperative e le donne assunte con contratto di apprendistato.

Il congedo anticipato è inoltre possibile se le condizioni ambientali o di lavoro sono da reputarsi pregiudizievoli per la salute della donna o del nascituro e se la lavoratrice è addetta a mansioni pesanti, pericolose o insalubri e non possa essere addetta ad altre mansioni.

Ci si riferisce, in primo luogo, alle ipotesi di complicanze gravi della gestazione o di malattie preesistenti che la gravidanza potrebbe aggravare.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata è possibile sospendere il congedo di maternità. Tale facoltà che può essere esercitata una sola volta per ogni figlio e solo se lo stato di salute della donna risulti da certificazione medica compatibile con la ripresa dell'attività lavorativa.

Il congedo di maternità è, per i lavoratori di Polizia, interamente retribuito, è considerato come periodo utile ai fini della progressione di carriera e va computato a tutti gli effetti (anche economici) nell'anzianità di servizio.

Anche ai fini previdenziali, il congedo di maternità è conteggiato interamente e dà luogo all'accredito contributivo nella posizione pensionistica della lavoratrice interessata

WebAppSIULP



I Codici fondamentali a portata di click sempre aggiornati. Perché se pensi in grande, pensi Siulp.



GRATUITA
AGLI ISCRITTI SIULP



Per richiedere le credenziali di accesso alla Webapp occorre inviare una richiesta di pre-adesione compilando il modulo appositamente creato sul nostro sito

www.siulp.it

Compatibile IOS e Android

“I Sapori del Giallo - trofeo letterario RINALDO SCHEDA” spirito della riforma di polizia VIII edizione

In concomitanza con la sessione de “I Sapori Del Giallo” “Dalla realtà all’immaginario – Poliziotti che scrivono” viene bandito un concorso nazionale per individuare il migliore romanzo di genere poliziesco scritto da un operatore delle forze di polizia “In Servizio”, a cui assegnare il trofeo “Rinaldo Scheda – Spirito della Riforma di Polizia”.

Al vincitore verrà assegnata una somma in denaro di € 1000,00 (mille).

L’opera dovrà risultare edita da meno di cinque anni.

Particolare rilevanza dello scritto verrà attribuita al contenuto sociale in linea con il carattere emancipatore della figura dell’operatore della sicurezza rispetto alla società come prospettato dalla riforma di polizia N. 121/81 e dai principi della cosiddetta Etica di Polizia. I candidati al concorso devono inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica: ufficiostampa.isaporidelgiallo@gmail.com, indicando il titolo del libro, la casa editrice, il nome dell’autore, indirizzo di posta elettronica e utenza telefonica dell’autore.

- Inviare una copia del libro indirizzata a Luigi Notari Fermo Posta via Ferrari, 13 43013 Langhirano (PR).
- I libri dovranno pervenire entro e non oltre martedì 30 giugno 2020 (non farà fede il timbro postale).
- I giudizi delle giurie sono insindacabili. I libri pervenuti non saranno restituiti e non sarà possibile richiedere valutazioni della propria opera.

I libri pervenuti verranno preselezionati da un gruppo di valutazione. Le opere scelte parteciperanno alla fase finale che si terrà nella mattinata del 5 Settembre 2020 nell’ambito della sessione “Dalla Realtà all’Immaginario - Poliziotti che scrivono” nella manifestazione “I Sapori Del Giallo”.

Una giuria, presieduta dal curatore della Manifestazione Luigi Notari, proclamerà il libro vincitore.

A tutti i partecipanti verrà notificata una risposta anche negativa, tramite posta elettronica, in merito al passaggio alla fase finale.

Sarà facoltà della giuria, qualora nessuna delle opere presentate risultasse idonea alle caratteristiche richieste, non assegnare il premio.

Per i finalisti è garantita l’ospitalità nelle strutture individuate dall’organizzazione del premio.

Per eventuali richieste di informazioni aggiuntive fare riferimento all’indirizzo di posta elettronica: ufficiostampa.isaporidelgiallo@gmail.com

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



